



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO

Provincia di Brescia

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIA STRADE DURANTE LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 RELATIVO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la rimozione della neve dal piano carreggiabile delle strade e l'eventuale spandimento di sabbia mista a sale nel territorio del Comune di Tavernole sul Mella.

Lo sgombero della neve e lo spandimento della sabbia mista a sale devono essere eseguiti su tutte le strade, piazze e spazi pubblici riportati negli allegati elenchi ed eventualmente sulle vie o spazi indicati dall'Amministrazione Comunale.

art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto comprende le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.

art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Lo sgombero verrà eseguito ogni qualvolta la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 5 (cinque), su ordine scritto o chiamata di un Amministratore del Comune di Tavernole sul Mella delegato, o del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Ove però la precipitazione avvenga di notte o nei giorni festivi e la neve sia giunta all'altezza sopraindicata, l'appaltatore comunque dà inizio alle prestazioni solo previo accordo telefonico con il personale incaricato, dandone comunicazione, al personale comunale preposto al controllo del servizio, entro 12 ore dall'inizio del servizio stesso mediante comunicazione scritta da consegnare direttamente o via fax.

Quanto sopra riguarda anche il servizio dello spargimento del sale e sabbia.

art. 4 - Definizione di intervento

L'intervento di sgombero della neve e/o dello spargimento di sabbia e sale, definito come singolo itinerario, è da intendersi eseguito sull'intera larghezza stradale, e cioè su tutte le corsie per ogni senso di marcia, indipendentemente dal numero di passaggi e/o lavorazioni manuali necessarie e indispensabili al compimento dell'operazione.

La fornitura di sabbia e sale sarà a carico dell'Appaltatore.

Ogni intervento verrà liquidato secondo gli importi indicati nella lista degli itinerari come da aggiudicazione.

art. 5 - Intervento parziale

Nel caso in cui l'altezza della neve risulti essere inferiore a cm. 5 gli Amministratori incaricati o il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale possono ugualmente chiederne lo sgombero e l'appaltatore dovrà svolgere le prestazioni secondo il trattamento economico indicato al precedente art. 4.

art. 6 – Tempi di intervento

L'appaltatore dovrà intervenire entro 30 minuti dalla chiamata e, in caso di giorno festivo, non appena la neve abbia raggiunto l'altezza di 5 cm.

art. 7 - Modalità di esecuzione degli interventi

La neve dovrà essere accumulata ai bordi delle strade in modo uniforme evitando o limitando al minimo l'ingombro dei marciapiedi.

La neve non dovrà essere accumulata in corrispondenza sia di passi carrai che di accessi pedonali.

Nel caso in cui si debba procedere ad eseguire sia lo sgombero neve che lo spargimento di sabbia e sale, le due operazioni verranno contabilizzate secondo le voci elencate al paragrafo "fornitura e spargimento sabbia e sale ed eventuale sgombero neve contemporaneo".

Le strade elencate nei singoli itinerari, devono essere sgomberate integralmente per l'intera larghezza delle carreggiate. Il prezzo posto a base d'appalto, per ogni singolo itinerario, compensa tutti i lavori eseguiti sull'intera larghezza stradale a prescindere da quale che sia il numero di passaggi effettuati e dei mezzi operativi impegnati per dare le carreggiate libere dalla neve e/o cosparse di sabbia e sale. È perciò compreso il nolo dei mezzi, delle maestranze munite di attrezzi per il lavoro manuale, ogni onere e magistero relativo alle operazioni da svolgere affinché l'unità operativa di sgombero neve possa pienamente lavorare.

Le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi adeguati, omologati, ben attrezzati, di adeguata potenza e dimensione, in grado di svolgere il servizio sia nelle strade a sezione ridotta, come ad esempio nei centri abitati, che nelle strade più ampie, come quelle di collegamento con le frazioni.

Dopo ogni intervento dovrà essere presentato presso gli uffici Comunali un rapporto di lavoro scritto (da trasmettere eventualmente anche via fax) entro 12 ore dalla prestazione effettuata e con l'indicazione della data e dell'ora dell'intervento stesso. La non osservanza di quanto sopra porterà al non riconoscimento e al non pagamento della prestazione eseguita.

art. 8 - Personale e attrezzatura

Per effettuare lo sgombero e lo spargimento della sabbia e del sale l'impresa è obbligata a mettere a disposizione personale e attrezzatura idonee secondo quanto specificato nel bando e in sede d'offerta. In particolare, qualora si rendesse necessario l'intervento contemporaneo in due diverse località del territorio comunale, la ditta appaltatrice dovrà operare contemporaneamente con due mezzi, per garantire il servizio in entrambe le località.

Si precisa che, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, provvederà alla verifica della documentazione di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi dichiarati a disposizione del servizio di sgombero neve per il comune di Tavernole sul Mella (libretti di circolazione automezzi, certificati di omologazione, contratti registrati di locazione / noleggio, ecc.)

art. 9 - Corrispettivo di reperibilità

Verrà riconosciuto all'appaltatore l'importo stagionale di **euro 1.200,00** a titolo di indennità per la reperibilità e per l'impegno dei mezzi necessari.

art. 10 – Eccezionalità

In caso di forti nevicate l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'intervento con ulteriori mezzi, in tal caso la ditta si impegna a contattare ed incaricare altre ditte che la supportino.

art. 11 - Tempi di pagamento

Il corrispettivo di reperibilità per l'impegno dei mezzi, verrà erogato a partire dal mese di maggio successivo alla stagione invernale corrispondente dietro presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo per i singoli interventi o prestazioni verrà pagato a scadenza trimestrale, proporzionatamente agli interventi eseguiti e autorizzati, dietro presentazione di regolare fattura.

art. 12 - Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è personalmente responsabile, dell'osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi e modalità stabiliti dal vigente Codice della Strada in merito all'idoneità del veicolo, alle necessarie ed opportune misure cautelari, alla incolumità della circolazione, del patrimonio e delle persone e da quanto altro inerente all'esercizio dell'appalto.

L'appaltatore è inoltre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni al patrimonio stradale ed alle contigue proprietà nonché alle persone, che dovessero verificarsi nell'adempimento del servizio assunto e regolato dal presente disciplinare.

A tal fine dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di patrimonio, impianti ed opere preesistenti, per una somma assicurata di euro 80.000,00 sulle responsabilità civili verso terzi. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di euro 500.000,00.

Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento dei danni o al ripristino delle cose danneggiate nel termine fissato dalla richiesta, il Comune provvederà direttamente, salvo rivalsa dell'importo sui ratei dei pagamenti più prossimi alla scadenza.

Art. 13 - Oneri connessi all'appalto

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali, nonché i diritti di segreteria connessi all'incarico conferito.

art. 14 – Penalità

L'appaltatore sarà assoggettato alle seguenti penalità, da applicarsi con provvedimento formale della Giunta Municipale:

- euro 100,00 per ogni ora di ritardo nell'iniziare l'intervento richiesto;
- detrazione dal corrispettivo della spesa che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per eseguire d'ufficio:

1. Il completamento dello sgombero neve, insufficientemente eseguito dall'impresa;
2. La rottura del ghiaccio che, in dipendenza di tali negligenze, si fosse formato sul piano stradale;

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di contro dedurre nel termine di giorni quindici dalla data della notifica.

L'ammontare della penalità sarà ritenuto sul primo pagamento di prossima scadenza.

art. 15 - Decadenza dall'appalto

L'impresa incorrerà nella decadenza del contratto verificandosi uno dei seguenti casi:

- Omissione del servizio ovvero sospensione dell'intervento o della prestazione richiesta per oltre 24 ore, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati;
- Concessione ad altri dell'appalto e degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, senza il consenso, formalmente espresso dall' Amministrazione Comunale;
- Inadempienza contrattuali, debitamente accertate e notificate, la cui frequenza sia tale da non garantire il buon andamento del servizio.